Legge regionale 12 ottobre 2026, n. 36

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere).

(BURC n. 211 del 12 ottobre 2026)

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. n. 34/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere), è così modificato:
 a) nella lettera g) del comma 1 la parola "." è sostituita con la seguente ";";
 b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) strutture ricettive innovative.".

Art. 2

(*Modifica della l.r. n. 34/2018*)

1. Dopo l'articolo 8-bis della l.r. 34/2018 è inserito il seguente:

"Art. 8-ter

(Strutture ricettive innovative)

1. Sono strutture ricettive innovative le strutture ricettive in ambienti naturali, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno, e non riconducibili a una delle tipologie ricettive già regolamentate dalle norme in materia di classificazione.
2. Le strutture ricettive innovative si distinguono nelle seguenti tipologie:
 a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all'alveo di fiumi e canali;
 b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree;
 c) le palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee;
 d) le botti: alloggi realizzati all'interno di manufatti dalla foggia di botti in legno;
 e) le case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione;
 f) le stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento;
 g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili.
3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo sono realizzate e collocate nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica e rispettano i requisiti igienico-sanitari.
4. La competente articolazione amministrativa della Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta le linee guida con le quali definisce i requisiti specifici che devono possedere le strutture di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri per la classificazione.
5. Le strutture ricettive di cui al presente articolo sono gestite esclusivamente in forma imprenditoriale.
6. È vietata, per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la localizzazione in aree non soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica e nei siti della Rete Natura 2000. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b), è vietata la realizzazione e l'installazione su alberi monumentali o su alberi con cavità idonee alla nidificazione o rifugio fauna.".

Art. 3
(*Modifica dell'articolo 9 della l.r.34/2018*)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 34/2018, le parole "al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3 - 8-bis".

Art. 4
(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 34/2018)

1. L'articolo 10 della l.r. 34/2018 è così modificato:
 a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Alle strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8-ter non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3, lettera c) e d).";
 b) al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) nel caso delle strutture ricettive innovative, la SCIA è accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato, dalla quale si evincono le caratteristiche fisiche e tecnico-strutturali dell'alloggio e recante l'attestazione di agibilità, intesa quale conformità ai principi di staticità e sicurezza della struttura, sicurezza degli impianti presenti, conformità dei materiali utilizzati per la specifica attività esercitata, nonché garanzie di stabilità del collegamento al punto di ancoraggio. Per la tipologia casa sull'albero, la SCIA è, altresì, accompagnata da una relazione tecnica asseverata di stabilità e idoneità della specie arborea a sostenere l'alloggio;".

Art. 5
(*Modifica dell'articolo 11 della l.r. 34/2018*)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 34/2018, dopo la parola: "extralberghiera" sono aggiunte le seguenti: "o delle strutture di cui all'articolo 8-ter".

Art. 6
(*Modifica dell'articolo 13 della l*l.r. 34/2018)

1. L'articolo 13 della l.r. 34/2018 è così modificato:
 a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le strutture ricettive innovative di cui all'articolo 8-ter sono classificate in un'unica categoria, secondo le previsioni delle linee guida di cui all'articolo 8-ter, comma 4".;
 b) al comma 2 le parole: "la conseguente" sono sostituite dalle seguenti: "l'".

Art. 7
(Modifica dell'articolo 18 della l.r. 34/2018)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 34/2018 è così modificato:
 a) alla lettera d) del comma 2 la parola "." è sostituita con ";";
 b) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente: "d-bis) le strutture ricettive innovative sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle."

Art. 8
(*Modifica dell'articolo 19 della l.r. 34/2018*)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 34/2018, la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due".

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.